



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' esito dell'udienza del 29.5.2026, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. [REDACTED] 2023 R.G.L. promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]
- ricorrente-

Contro

Azienda [REDACTED], in persona dell'omonimo titolare sig. [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Volpe
-resistente-

Fatto e diritto

1. Il ricorrente in epigrafe indicato deduceva quanto segue: che ha prestato servizio, con la qualifica di "operaio" e la mansione di "bracciante agricolo" (inquadramento "agricoltura e allevamento - agricoltura operai florovivaisti - Area 3 - T.D."), con contratto a tempo pieno, presso la Azienda [REDACTED] per i seguenti periodi dal 10.09.2016 al 15.03.2017; dal 10.09.2017 al 15.03.2018; dal 10.09.2018 al 15.03.2019; dal 10.09.2019 al 15.03.2020; che, con richiesta di intervento n.300/2022, protocollata in data 16.09.2022 (prot. n.873) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, richiedeva l'accertamento delle giornate di lavoro prestate ma non denunciate dall'odierna resistente e la regolarizzazione della propria posizione contributiva e retributiva; che, con riscontro del 09.01.2023, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, comunicava che "dagli accertamenti esperiti, è risultato



che alle dipendenze della stessa il [REDACTED] ha lavorato in qualità di bracciante agricolo dal 10.09.2016 al 15.03.2017 per n.186 giornate, dal 10.07.2017 al 15.03.2018 per n.186 giornate, dal 10.09.2018 al 15.03.2019 per n.186 giornate e dal 10.09.2019 al 15.03.2020 per 186 giornate” e che si accertava, altresì, che “il responsabile della ditta in questione ([REDACTED]) provvedeva a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale del [REDACTED] per solo n.83 giornate nell’anno 2018”; che, pertanto, venivano accertate a carico della resistente le seguenti violazioni:“- per aver versato all’INPS di Foggia i contributi previdenziali ed assicurativi in favore del [REDACTED] per un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente prestate (anno 2016: 0 giornate; anno 2017: 0 giornate; anno 2018: 83 giornate; anno 2019: 0 giornate ed anno 2020: 0 giornate), invece che n.186 giornate di lavoro durante i periodi dal 10.09.2016 al 15.03.2017; dal 10.09.2017 al 15.03.2018; dal 10.09.2018 al 15.03.2019 e dal 10.09.2019 al 15.03.2020; - per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro le esatte giornate di lavoro effettuate dal [REDACTED] (186 giornate di lavoro durante i seguenti periodi: dal 10.09.2016 al 15.03.2017; dal 10.09.2017 al 15.03.2018; dal 10.09.2018 al 15.03.2019 e dal 10.09.2019 al 15.03.2020)”; che, dunque, così come si evince dai conteggi in atti, ha diritto a vedersi corrispondere la complessiva somma pari ad € 33.610,56 (di cui € 31.743,34 per differenze retributive ed € 1.867,32 per TFR), di cui: - € 9.243,57 (di cui € 8.776,84 per differenze retributive ed € 466,83 per TFR) per il periodo dal 10.09.2016 al 15.03.2017; - € 9.243,68 (di cui € 8.776,85 per differenze retributive ed € 466,83 per TFR) per il periodo dal 10.09.2017 al 15.03.2018; - € 5.623,90 (di cui € 5.157,07 per differenze retributive ed € 466,83 per TFR) per il periodo dal 10.09.2018 al 15.03.2019;- € 9.499,41 (di cui € 9.032,58 per differenze retributive ed € 466,83 per TFR) per il periodo dal 10.09.2019 al 15.03.2020; che, con raccomandata P.E.C. del 18.10.2023, ha invitato la società resistente al pagamento di quanto precede, senza ricevere alcun riscontro.

Tanto premesso, ha concluso come segue:” a)- accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto con le modalità indicate in ricorso (accertate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia) ed attestate dalla documentazione versata in atti; b)- accogliere la domanda e, per l’effetto, condannare la società resistente Azienda [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente e per le causali indicate in ricorso e nell’allegato conteggio, della somma complessiva pari ad € 33.610,56 (di cui € 31.743,34 per differenze retributive ed € 1.867,32 per TFR), oltre interessi e rivalutazione, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa; c)- con vittoria di spese e competenze legali, oltre maggiorazione spese generali e oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

2.Si costituiva ritualmente parte resistente, eccependo la genericità del ricorso ed il difetto di allegazione in punto ai caratteri qualificanti dell’asserito rapporto di lavoro; la prescrizione delle pretese retributive



maturate entro la data del 18.10.2018, essendo stato ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione dei crediti retributivi azionati il 18.10.2023; nel merito, l'infondatezza delle pretese.

Istruita tramite acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti, espletata la sola prova testimoniale articolata da parte resistente, la causa veniva rinviata all'udienza indicata in epigrafe, tenuta in modalità cartolare. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata mediante copia telematica della stessa.

3. Nel merito, si osserva quanto segue.

Parte resistente ha dedotto che il lavoratore ha effettivamente lavorato alla proprie dipendenze con contratto a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata o a carattere saltuario solo nel mese di marzo 2018 e nel periodo decorrente dal 03.07.2018 al 30.09.2018, nelle seguenti giornate: n. 27 giornate nel mese di marzo 2018 per la pulitura e legatura dei rami nelle vigne, n. 25 giornate nel mese di luglio 2018, n. 26 giornate nel mese di agosto 2018 e n. 5 giornate nel mese di settembre 2018 per l'estirpazione dell'erba nelle piantagioni di pomodori e la liberazione dei grappoli di uva dalla retina della vigna.

Dunque, secondo la tesi in esame, alcun valore riveste la certificazione unica 2018 relativa ai redditi del 2017 (cfr. allegato 6 al ricorso introduttivo) da cui risulta come data di inizio del rapporto di lavoro il 09.11.2017: la stessa infatti non riporta alcun reddito da lavoro dipendente percepito nell'annualità citata e tanto perché, con riferimento al periodo dal 09.11.2017 al 28.02.2018, parte resistente aveva provveduto alla comunicazione di assunzione del lavoratore ex art. 9-bis, co. 2-ter, D.L. 510/1996 conv. in L. 608/1996 per sostituire eventuale personale assente con diritto alla conservazione del posto e per far fronte ad esigenze imprevedibili, circostanze poi mai verificatesi.

Parte ricorrente assume di aver lavorato anche per il periodo decorrente dal 10.9.2018 al 15.3.2019, nonché dal 10.9.2019 al 15.3.2020, richiamando, a sostegno della propria pretesa, gli accertamenti ispettivi, i cui esiti confermerebbero le proprie allegazioni.

Tuttavia, come dedotto e documentato in atti, parte resistente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. [REDACTED] 2023 nonché il presupposto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. [REDACTED], procedimento definito con sentenza n. 3469/2024 del 17/12/2024, che rigettava l'opposizione spiegata dall'azienda odierna parte resistente.

Avverso la predetta sentenza n. 3469/2024 l'Azienda resistente ha proposto appello con ricorso iscritto al n. R.G. [REDACTED]/2025.



Con sentenza n. 368/2026 del 20.04.2026, il cui dispositivo è versato in atti, la Corte di Appello di Bari ha integralmente riformato la sentenza n. 3469/2024 del 17.12.2024 e, per l'effetto, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n. [REDACTED] 2023 nonché il presupposto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. [REDACTED] dell'ITL.

Ne consegue che sono venuti meno gli unici elementi di fatto sui quali il ricorrente ha fondato le proprie pretese nel presente giudizio, non avendo formulato istanze istruttorie diverse dall'acquisizione del fascicolo relativo agli accertamenti dell'ITL e dalla CTU contabile tesa a quantificare i propri crediti retributivi.

Né appare accoglibile la tesi del ricorrente, secondo il quale l'accoglimento del ricorso in appello potrebbe essere stato determinato da violazioni procedurali commesse all'atto degli accertamenti ispettivi, dunque suscettibili di non scalfirne gli esiti sostanziali, che resterebbero liberamente valutabili, nel merito, dal giudice.

Invero, l'esame del dispositivo della decisione versata in atti consente di disattendere questa censura.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).

4. Si stima equo ed opportuno, considerate la qualità delle parti e gli esiti contrastanti dei diversi giudizi che hanno avuto ad oggetto gli accertamenti ispettivi posti dal ricorrente a fondamento della propria pretesa, compensare integralmente le spese di lite.

Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale: "Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, la Suprema Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2020, n. 7782). Con riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni", si è osservato che il Legislatore ha introdotto una norma elastica - configurabile quando una disposizione di limitato



contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta – è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010) “ (cfr Cda Bari sez. lav., 26/05/2023, n.758).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;

Foggia, all' esito dell' udienza del 29.5.2026

Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli

